

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3525

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la
Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	12
Testo dell'Accordo	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Tunisia, firmato a Roma il 29 maggio 1997, si inserisce nelle linee generali dell'azione culturale del Ministero degli affari esteri, volta a sviluppare pienamente gli spazi di promozione e collaborazione in tale essenziale campo di proiezione della politica estera italiana.

Tale Accordo, che aggiorna quello precedente firmato a Roma il 17 settembre 1981, si propone, anche su indicazioni precise del Parlamento, una strutturazione «personalizzata» dei rapporti culturali con la Tunisia sulla base di specifiche e concordate priorità di intervento, nonché di un corrispondente programma finanziario di esecuzione, come viene indicato nella Relazione tecnica.

L'Accordo in esame riguarda un Paese di cruciale rilevanza nell'Africa settentrionale e nei rapporti tra l'Italia e tale vicina area geografica. L'Accordo, oltre alla positiva funzione che può svolgere sul piano bilaterale, testimonia dello speciale interesse del nostro Paese verso l'intera Africa settentrionale, ove la Tunisia rappresenta un fondamentale punto di riferimento.

Il negoziato condotto con la Tunisia per giungere alla firma dell'intesa culturale in questione ha inoltre sempre tenuto conto dei significativi vincoli storici che hanno tradizionalmente legato tale vicino Paese all'Italia e che possono rendere la collaborazione culturale particolarmente feconda e tale da fungere da catalizzatore di un più generale rilancio dei rapporti economico-commerciali.

L'Accordo definisce i principi ed i settori di attività rispetto ai quali la collaborazione culturale tra i due Paesi dovrà svilupparsi. Gli obiettivi prioritari che esso individua e

che più ci interessano riguardano principalmente la cooperazione interuniversitaria, la cooperazione scolastica e l'insegnamento dell'italiano, la collaborazione in campo archeologico e quella nel settore scientifico e tecnologico.

L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed individua sinteticamente gli obiettivi del presente Accordo, volto a sviluppare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

L'articolo 2 è dedicato al settore prioritario della collaborazione accademica, attraverso lo scambio di professori e ricercatori.

L'articolo 3 disciplina il modo in cui la cooperazione culturale potrà svilupparsi regolamentando l'attività delle rispettive istituzioni culturali e scolastiche sul territorio della Controparte, sia che si tratti di istituti di cultura, associazioni culturali o istituzioni scolastiche.

L'articolo 4 concerne il settore prioritario del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, da incoraggiare attraverso la cooperazione nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del supporto alla gestione. Lo strumento principale per tale collaborazione è costituito dallo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

La cooperazione nel campo archeologico e della conservazione dei monumenti in esame è stata particolarmente richiesta sia dalle Autorità tunisine che da Istituzioni italiane. A tale riguardo, infatti, nel 1993 a Tunisi è stato costituito l'Istituto italo-tunisino di scienze e tecnologie per il patrimonio culturale, sulla base di un Accordo tra il Centro di ricerche archeologiche e scavi di Torino e l'*Institut National du Patrimoi-*

ne (INP). Tale Istituto si propone di promuovere la formazione *in loco* di esperti in campo archeologico e la diffusione delle scienze e delle tecniche applicate alla salvaguardia del patrimonio culturale.

L'articolo 5 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti di beni del patrimonio culturale dell'altro Paese.

L'articolo 6 riguarda il settore prioritario della reciproca diffusione ed insegnamento della lingua e della letteratura nelle scuole secondarie, università ed istituzioni di istruzione superiore, mediante lo sviluppo di corsi e lettorati. Una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiana in Tunisia costituisce senz'altro uno sviluppo auspicabile, in speciale considerazione dei rapporti di vicinanza geografica e di amicizia tra i due Paesi.

L'articolo 7 regola il settore prioritario della collaborazione scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza di questi ultimi. Gli strumenti principali di tale importante terreno di collaborazione sono rappresentati dagli scambi di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

L'articolo 8 disciplina le borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione da mettere a disposizione dell'altra Parte. Esse costituiscono un fondamentale mezzo di supporto per il conseguimento di diversi obiettivi culturali del presente Accordo.

L'articolo 9 prevede che le Parti esaminino la possibilità di giungere ad un Accordo per la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari dell'altro Paese, sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti, convocato per le vie diplomatiche.

Gli articoli 10 ed 11 disciplinano la cooperazione nel settore editoriale e del diritto d'autore.

Il primo viene incoraggiato soprattutto mediante lo scambio di informazioni e pubblicazioni, la partecipazione a saloni e fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altro Paese.

Il diritto d'autore deve essere assicurato da un sistema da porre allo studio sulla base del principio di reciprocità, secondo le legislazioni interne delle due Parti e le convenzioni multilaterali che proteggono tali diritti.

L'articolo 12 impegna le Parti a favorire l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del proprio patrimonio culturale ed artistico ed a sviluppare la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di informazioni e di artisti nonché la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche di alto livello.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo, degli spettacoli, degli archivi, delle biblioteche, dell'informazione, dei giovani, degli sport, della radio-televisione e della stampa.

In particolare nel campo degli scambi giovanili una speciale attenzione verrà dedicata allo scambio di esperienze e ad altre attività di carattere culturale rivolte a favorire la lotta contro il razzismo e l'intolleranza. Si ritiene infatti essenziale che gli accordi culturali sottolineino il tema della tolleranza religiosa e quello dell'educazione alla democrazia.

Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano il settore prioritario della cooperazione scientifica, tecnologica e della protezione ambientale attraverso una dettagliata elencazione di specifici campi di attività in tali materie (articolo 18) e di azioni concrete mediante le quali concretizzare tale genere di collaborazione (articolo 19)

Un aspetto particolarmente qualificante della cooperazione scientifica è la previsione di un intenso scambio di ricercatori ita-

liani che si rechino in Tunisia e di ricercatori tunisini che vengano nel nostro Paese, nonché dell'organizzazione di mostre e convegni scientifico-tecnologici in Tunisia e di seminari e corsi di formazione in Italia, rivolti a studiosi e ricercatori tunisini.

Oltre alla parte meramente bilaterale della cooperazione in esame, è inoltre previsto un riferimento al contesto multilaterale, impegnandosi le due Parti a sostenere progetti di ricerca congiunti suscettibili di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri organismi internazionali (articolo 20).

L'articolo 21 prevede infine la costituzione di una Commissione culturale e di una

Commissione scientifica e tecnologica che dovranno tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi a carattere pluriennale) i principi accolti dall'Accordo. Tali Commissioni si riuniranno alternativamente nelle due Capitali ogni tre anni.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 22), resterà valido per sei anni con tacito rinnovo per periodi della medesima durata (articolo 23), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 23). Tale ultima clausola è di natura formale e viene solitamente inserita in tutti gli accordi culturali.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con la Tunisia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2, 4, 14, 15 e 19-a

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

5 docenti e ricercatori per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 5 persone x 10 giorni)	L.	9.000.000
--	----	-----------

1 archivista per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
--	---	-----------

1 esperto bibliotecario per 10 giorni:

(lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
----------------------------	---	-----------

1 personalità nel settore della cultura per 8 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 400.000 x 8 giorni)	L.	3.200.000
---	----	-----------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica (articoli 2, 4, 14, 15, 19-a) di docenti, ricercatori ed esperti, si prevede che l'Italia possa inviare in Tunisia n. 34 unità (5 docenti, 2 esperti, 25 ricercatori, 1 archivista, 1 bibliotecario). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tunisi (lire 730.000 x 34 persone = lire 24.820.000 + lire 1.241.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	26.061.000
---	----	------------

Totale onere (articoli 2, 4, 14, 15 e 19-a)	L.	41.861.000
---	----	------------

Articolo 4

Per favorire la collaborazione nel settore archeologico, viene richiesta la seguente spesa:

invio in missione di 14 esperti x 5 giorni; sulla base del successivo calcolo (articoli 7 e 9), la relativa spesa è così quantificata: (lire 3.266.500 x 14 persone)	L.	45.731.000
interventi per restauro del patrimonio archeologico in Tunisia	»	150.000.000
convegni, mostre	»	55.000.000
pubblicazione dei risultati delle ricerche	»	10.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4)	L.	260.731.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 6

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Tunisia ed in Italia, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, la costituzione di tre cattedre di italiano per docenti locali, lo svolgimento di apposito corso di formazione per docenti locali, un contributo per il corso di perfezionamento presso l'Università di Perugia per docenti tunisini, nonché l'acquisto di libri e materiale audiovisivo; la relativa spesa viene così suddivisa:

(lire 3.400.000 al mese x 12 mesi x 1 lettore)	L.	40.800.000
(lire 15.000.000 x 3 docenti x 1 anno)	»	45.000.000
(lire 30.000.000 x 1 corso di formazione x 1 anno)	»	30.000.000
(lire 7.000.000 quale contributo x 1 corso di perfezionamento presso l'Università di Perugia per docenti tunisini)	»	7.000.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	»	35.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	L.	157.800.000
		<hr/> <hr/>

Articoli 7 e 9

Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi scolastici e per l'esame dei diplomi universitari, è previsto l'invio annuo di quattro funzionari in Tunisia per un periodo di cinque giorni.

La relativa spesa, tenuto conto del calcolo indicato all'articolo 21, è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 4 persone x 5 giorni)	L.	4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario (lire 300.000 x 4 persone x 5 giorni)	»	6.000.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tunisi (lire 730.000 x 4 persone = lire 2.920.000 + lire 146.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.066.000

Totale onere (articoli 7, 9)	L.	13.066.000
		=====

Articolo 8

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti tunisini, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno dieci borse di studio della durata di dieci mesi; i relativi oneri sono così suddivisi:

borsellino mensile (lire 1.500.000 x 10 persone x 10 mesi)	L.	150.000.000
spese di assicurazione (lire 500.000 x 10 persone)	»	5.000.000

Totale onere (articolo 8)	L.	155.000.000
		=====

Articolo 12

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori dell'arte, della letteratura, della musica, della danza, del teatro, del cinema e dell'attività congressuale, si prevede la seguente spesa:

iniziative nei settori interessati	L.	230.000.000

Totale onere (articolo 12)	L.	230.000.000
		=====

Articolo 16

Per favorire lo scambio di esperienze nei settori sportivi e giovanili, vengono chieste le seguenti spese:

scambi giovanili tra Associazioni ed Enti dei due Paesi	L.	10.000.000
ospitalità per le commissioni relative agli scambi giovanili	»	4.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 16)	L.	14.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 19-c

Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze.

La relativa spesa viene così quantificata:

contributo per conferenze in Italia	L.	45.000.000
contributo per conferenze in Tunisia	»	70.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 19-c)	L.	115.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 19-d

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti ai soggiorni scientifici e tecnologici.

La relativa spesa annua è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (lire 2.000.000 x 3 persone x 20 mesi)	L.	120.000.000
indennità per soggiorni di breve durata (lire 180.000 al giorno x 1 persona x 210 giorni)	»	37.800.000
spese di assicurazione	»	6.300.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 19-d)	L.	164.100.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 20

Per l'elaborazione di progetti di ricerca tecnologica, congiunti con quelli dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, è previsto un contributo di:

	L.	30.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 20)	L.	30.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 21

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Tunisi ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di due funzionari per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 6 giorni) L. 2.400.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 133, al cambio di lire 1.800 = lire 239.000, cui si aggiungono lire 72.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 311 viene ridotto di lire 80.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 231.000 + lire 69.000 quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 300.000 x 2 persone x 6 giorni) L. 3.600.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tunisi (lire 730.000 x 2 persone = lire 1.460.000 + lire 73.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 1.533.000

Totale onere (articolo 21) L. 7.533.000

In conclusione, l'onere, a decorrere dal 1998 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri per lire 1.144.372.500, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per lire 24.528.000, della pubblica istruzione per lire 1.766.500, dei beni culturali e ambientali per lire 5.133.000 e della Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 3.200.000, è il seguente:

	1998	1999	2000
Articoli 2, 14, 15 e 19-a	L. 41.861.000	L. 41.861.000	L. 41.861.000
Articolo 4	» 260.731.000	» 260.731.000	» 260.731.000
Articolo 6	» 157.800.000	» 157.800.000	» 157.800.000
Articoli 7, 9	» 13.066.000	» 13.066.000	» 13.066.000
Articolo 8	» 155.000.000	» 155.000.000	» 155.000.000
Articolo 12	» 230.000.000	» 230.000.000	» 230.000.000
Articolo 16	» 14.000.000	» 14.000.000	» 14.000.000
Articolo 19-c	» 115.000.000	» 115.000.000	» 115.000.000
Articolo 19-d	» 164.100.000	» 164.100.000	» 164.100.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 20	»	30.000.000	»	30.000.000	»	30.000.000
Articolo 21	»	7.533.000	»	-	»	7.533.000
TOTALI ...		<u>L. 1.189.091.000</u>		<u>L. 1.181.558.000</u>		<u>L. 1.189.091.000</u>
In cifra tonda		L. 1.189.000.000		L. 1.182.000.000		L. 1.189.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alla costituzione delle cattedre, agli scambi di docenti e ricercatori scientifici di lunga e di breve durata, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.189 milioni per l'anno 1998, in lire 1.182 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.189 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina qui di seguito denominati le due Parti Contraenti

Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca dei due popoli,

Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilità e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale,

Convinti della necessità di garantire un salto di qualità nelle relazioni italo-tunisine nei campi culturali, scientifici e tecnologici, grazie alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

ARTICOLO 3

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione, l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione già esistente in materia.

ARTICOLO 4

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del supporto alla gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 5

Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

ARTICOLO 6

Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive scuole secondarie, università e nelle istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettori.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

ARTICOLO 9

Le due Parti Contraenti si impegneranno a considerare la possibilità di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verrà regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

ARTICOLO 11

Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti d'autore dei cittadini dell'altra Parte, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 12

Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico.

Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festival e a manifestazioni artistiche di alto livello.

ARTICOLO 13

Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e della gestione culturale degli spettacoli.

ARTICOLO 14

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

ARTICOLO 15

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita politica, economica, culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonché le visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

ARTICOLO 16

Le due Parti Contraenti intensificheranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani.

Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo.

ARTICOLO 17

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radio-televisivi, le agenzie di stampa e i giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 18

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
- agronomia;
- agricoltura e scienze dell'alimentazione;
- gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
- biotecnologia;
- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- scienze e tecnologie del mare;
- energia;
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
- nuovi materiali e genio civile;
- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
- applicazione delle tecnologie moderne nei campi

- delle scienze umane e sociali;
- ogni altro settore di interesse comune.

ARTICOLO 19

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

- a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- b) scambio di documentazioni e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica;
- c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
- d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
- e) istituzione di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
- f) istituzione e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
- g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

ARTICOLO 21

Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le commissioni qui di seguito menzionate:

- Commissione Culturale;

- Commissione Scientifica e Tecnologica.

Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione. Esse si riuniranno alternativamente a Tunisi e a Roma ogni tre anni.

ARTICOLO 22

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti Contraenti.

Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituirà l'Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 17 settembre 1981.

ARTICOLO 23

Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata.

Il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le due Parti Contraenti, di comune accordo, decidano diversamente.

Fatto a Roma, il 29 maggio 1997, in due originali in lingua italiana e francese, tutti i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA TUNISINA



